



Il Presidente

OMISSIS

Fascicolo ANAC n. 3428/2025

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere da parte della OMISSIS, comandante della polizia Locale di un piccolo comune, in merito ad un'ipotesi di conflitto di interessi (rif. Prot. Anac n. 114802 del 18/08/2025)

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato chiesto all'Autorità di fornire chiarimenti in merito ad un'ipotesi di conflitto di interessi di un comandante della polizia Locale di un piccolo comune - si rappresenta quanto segue.

Occorre premettere che la valutazione sulla complessa questione dell'esclusività della funzione di Comandante del corpo di Polizia negli enti locali non spetta a questa Autorità che può invece pronunciarsi, come anche sottolineato nel PNA 2019 (pag. 49-50), sui conflitti di interesse, in forma di ausilio all'operato dell'ente e in un'ottica preminentemente collaborativa.

Giova ricordare che l'Autorità in più circostanze si è occupata di situazioni di conflitto di interessi riferite al comandante della polizia locale. A titolo esemplificativo, si ricordano la Delibera n. 333 del 27 febbraio 2019, in ordine alla possibilità di attribuire a tale soggetto le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), e la Delibera n. 401 del 29 aprile 2020, in ordine alla disciplina relativa alla gestione delle situazioni di conflitto di interessi in capo ai soggetti appartenenti alla Polizia locale.

In estrema sintesi, nei richiamati atti l'Autorità ha evidenziato che con l'intervento della legge n. 208 del 2015 «*legge di stabilità 2016*» (co. 221) è stato sancito il «*superamento del principio di specialità delle funzioni di polizia municipale*» per cui non vi sarebbero ostacoli all'attribuzione di ulteriori incarichi dirigenziali al Comandante della Polizia locale.

Nelle citate Delibere l'Autorità ha richiamato la giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 24 febbraio 2019, n. 2147) che ha accordato la possibilità di attribuire «*il conferimento di ulteriori incarichi ai dirigenti della polizia municipale nonché ai responsabili degli uffici o dei servizi di polizia municipale nei comuni di più ridotte dimensioni che di figure dirigenziali siano privi. Anche nei confronti di questi ultimi si pongono infatti le esigenze di riordino delle competenze introdotte dal comma 221 della legge 208 del 2015 («legge di stabilità 2016»)*».



Il giudice amministrativo ha invero valutato che l'attribuzione al settore della polizia locale di compiti ulteriori anche se di carattere gestionale e di amministrazione attiva - correlati alle tipiche funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria e di pubblica sicurezza previste dalla legge quadro n. 65 del 1986 - può considerarsi coerente con il disegno di razionalizzazione e di accorpamento delle strutture perseguito dalla legge di stabilità per il 2016. Su tale presupposto ha ritenuto legittima la modifica apportata da un Comune, al regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, consistita nell'accorpamento di funzioni presso il settore polizia locale e nell'attribuzione al funzionario responsabile del medesimo settore di una serie di compiti ulteriori tra gli altri anche quelli attinenti alla materia del «*commercio e pubblici esercizi*» (Cons. St., n. 2147/2019).

Da quanto sopra si deduce che l'ordinamento consente adesso di affidare altre funzioni al Comandante del corpo di Polizia locale. Ciò non toglie che l'amministrazione dovrà valutare la questione in termini di opportunità e con le necessarie cautele specie nel caso in cui al soggetto responsabile dell'Area di Polizia Locale sia assegnata la titolarità di altri uffici con funzioni di gestione e amministrazione attiva ai sensi del comma 221 della legge 208 del 2015 («Legge di stabilità 2016»).

In tal senso l'ente avrà cura di svolgere un'attenta valutazione e di motivare adeguatamente al fine di evitare la presenza di situazioni di conflitto d'interessi tra le diverse attività svolte, rammentando che la sovrapposizione in capo ad una stessa figura, di funzioni di autorizzazione e al contempo di funzioni di vigilanza e controllo delle autorizzazioni rilasciate, può generare situazioni di evidente conflitto di interessi, atteso che vengono in tal modo a coincidere in un unico soggetto la funzione di controllore dei provvedimenti che egli stesso ha rilasciato.

Si ricorda che, laddove il soggetto si trovi in una situazione di conflitto di interessi, deve segnalarlo tempestivamente al superiore gerarchico, che, esaminate le circostanze, valuta se la situazione rilevata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. La decisione motivata del superiore in merito alla situazione di conflitto deve essere poi comunicata al dipendente e, in caso si ritenga sussistente il conflitto, dovranno essere anche comunicate ed attuate le misure idonee a presidiare e arginare tale situazione.

Resta fermo che è compito dell'amministrazione prevedere meccanismi specifici di prevenzione, emersione e gestione di situazioni di conflitto di interessi. Normalmente le sedi proprie per l'individuazione delle suddette misure sono quella dell'elaborazione del Piano anticorruzione triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (cd. PTPCT) o della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO e quella della predisposizione del codice di comportamento. Anac ha fornito utili indicazioni in tal senso nei PNA 2019 e 2022 cui si rinvia per ogni approfondimento.

Quanto specificamente al possibile conflitto di interessi nelle procedure di gara, si rinvia all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, che chiarisce tra l'altro che "*Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il*



risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”. Il personale che versa in tale ipotesi di conflitto ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione.

Anche in tal caso spetta alle stazioni appaltanti adottare misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni (a titolo esemplificativo, prevedendo le misure della doppia firma sull’atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi di conflitto di interessi con riferimento a una specifica procedura e del rilascio di dichiarazione per ogni singola gara), nonché vigilare sulle medesime misure.

Tanto premesso, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 23 settembre 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente